

COMUNE DI ORTA DI ATELLA - (Provincia di Caserta) - Statuto: Adeguato al Decreto Legislativo n. 267/2000 con delibera di C.C. n. 11 del 6.3.2001 e modificato ed integrato con delibera di C.C. n. 33 del 28.11.2003.

INDICE
PREAMBOLO

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità generali
- Art. 3 - Finalità specifiche
- Art. 4 - Modi di esercizi delle funzioni
- Art. 5 - Ambito territoriale
- Art. 6 - Albo pretorio
- Art. 7 - Stemma e Gonfalone
- Art. 8 - Consiglio Comunale dei ragazzi

PARTE I - TITOLO I CAPO I - ORGANI ELETTIVI

- Art. 9 - Organi
- Art.10 - Consiglio Comunale
- Art.11 - Presidenza del Consiglio
- Art.12 - Attribuzione del Presidente del Consiglio
- Art.13 - Funzionamento del Consiglio comunale
- Art.14 - Sessioni e convocazioni
- Art.15 - Commissioni - Consulte comunali
- Art.16 - Attribuzioni delle Commissioni e delle Consulte
- Art. 17 - Consiglieri
- Art.18 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 19 - Gruppi consiliari
- Art.20 - Giunta comunale
- Art. 21 - Nomina, competenza e prerogative della G.C.
- Art 22 - Composizione
- Art. 23 - Assessore non consigliere
- Art. 24 - Funzionamento della Giunta
- Art. 25 - Attribuzioni
- Art. 26 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 27 - Sindaco
- Art. 28 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 29 - Attribuzioni di vigilanza
- Art. 30 - Attribuzioni di organizzazione
- Art. 31 - Vice sindaco - assessori
- Art. 32 - Mozione di sfiducia - Mozione del sindaco
- Art. 33 - Gettoni presenza e/o indennità di funzioni

CAPO II - Organi burocratici

- Art. 34 - Principi e criteri fondamentali di gestione
Il Segretario generale
- Art. 35 - Attribuzioni gestionali
- Art. 36 - Attribuzioni consultive
- Art. 37 - Attribuzioni sovrintendenza,
direzione e coordinamento
- Art. 38 - Attribuzioni di legalità e garanzia
- Art. 39 - Vice Segretario

TITOLO II - Uffici

- Art. 40 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 41 - Struttura
- Art. 42 - Personale

TITOLO III - Servizi

- Art. 43 - Forme di gestione
- Art. 44 - Gestione in economia
- Art. 45 - Aziende speciali
- Art. 46 - Istituzione
- Art. 47 - Il Consiglio di amministrazione
- Art. 48 - Il Presidente
- Art. 49 - Il Direttore
- Art. 50 - Nomina e revoca
- Art. 51 - Società a prevalente capitale locale
- Art. 52 - Gestione assoluta dei servizi e delle funzioni

TITOLO IV - Controllo interno

- Art. 53 - Principi e criteri
- Art. 54 - Revisori dei conti
- Art. 55 - Controllo di gestione

Parte II - Ordinamento funzionale

Titolo I - Org. Terr. forme assoc.

Capo I - Organizzazione territoriale

- Art. 56 - Organizzazione sovracomunale

Capo II - Forme collaborative

- Art. 57 - Principio di cooperazione
- Art. 58 - Convenzioni
- Art. 59 - Consorzi
- Art. 60 - Unione di comuni
- Art. 61 - Accordi di programma

Titolo II - Partecipazione popolare

Art. 62 - Partecipazione

Art. 63 - Consultazioni

Capo I - Iniziativa politica ed amministrativa

Art. 64 - Interventi nel procedimento amministrativi

Art. 65 - Istanze

Art. 66 - Petizioni

Art. 67 - Proposte

Capo II - Associazionismo e partecipazione

Art. 68 - Principi generali

Art. 69 - Associazioni

Art. 70 - Organismi di partecipazione

Art. 71 - Incentivazione

Art. 72 - Partecipazione alle commissioni

Capo III - Referendum - Diritto di accesso

Art. 73 - Referendum

Art. 74 - Effetti del referendum

Art. 75 - Diritto di accesso.-Tutela dei dati personali

Art. 76 - Diritto di informazione

Art. 77 - Difensore civico - Istituzione

Art. 78 - Difensore civico - Requisiti

Art. 79 - Difensore civico - Candidature

Art. 80 - Difensore civico - Elezione

Art. 81 - Sede e compiti

Titolo III - Funzione normativa

Art. 82 - Statuto

Art. 83 - Regolamenti

Art. 84 - Commissioni per le garanzie statutarie

Art. 85 - Adeguamento delle fonti normative comunali
a leggi sopravvenute

Art. 86 - Ordinanze

Art. 87 - Norme transitorie e finali

PREAMBOLO

Art. 1

Principi fondamentali

1. Orta di Atella è Comune libero ed autonomo della Repubblica e rappresenta la generalità dei suoi cittadini secondo i principi della Costituzione, della Legge "8.6.90 n° 142" e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il presente Statuto determina le forme e gli ambiti dell'autogoverno del popolo di Orta.

Art. 2

Finalità generali

1. Il Comune di Orta di Atella promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità ortese, i cui interessi complessivi costituiscono fondamento ed obiettivo dell'autogoverno comunale nel quadro dei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana.

2. E' compito del Comune assicurare le pari opportunità di sviluppo della persona umana, valorizzando con ricchezza collettiva la differenza sessuale, culturale ideale e politica.

3. Il Comune opera in collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici, collettivi e privati della comunità e nell'ambito degli obiettivi del presente statuto nei confronti della Comunità internazionale. Sollecita e promuove la partecipazione di tutti i cittadini, singolo ed associato, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

4. La dimensione territoriale di tutti gli interessi costituisce l'oggetto dell'attività di governo del Comune.

Art. 3

Finalità specifiche

1. Il Comune di Orta di Atella, nell'esercizio delle proprie funzioni, indirizza la sua azione:

a) a rimuovere le condizioni che ostacolano l'eguaglianza effettiva nei diritti delle donne e degli uomini il cui godimento dipende dalle competenze comunali;

b) a tutelare e sviluppare le risorse naturali, ambientali, storiche, tradizionali presenti nel suo territorio;

c) a promuovere e sostenere l'iniziativa economica, politica, collettiva, privata;

d) a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della sicurezza sociale, attraverso tutte le forme che la rendono effettiva, generale ed adeguata alle esigenze diverse di sesso, di età, di condizioni, di tempo e di lavoro;

e) a promuovere la chiarezza, la trasparenza e la conoscenza di ogni disposizione tributaria, ad informare ed interpellare il contribuente interessato ed a garantire, attraverso apposito Statuto, i diritti del contribuente ai sensi della Legge 212/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Modi di esercizio delle funzioni

1. Il Comune esercita le sue funzioni programmando le attività dirette a realizzare le finalità che intende perseguire, individuandole specificatamente negli atti di programmazione. Provvede, attraverso consultazioni periodiche, a sollecitare il giudizio dei cittadini sul risultato conseguito dagli atti che integrano l'esercizio delle funzioni programmate.

2. Nel determinare gli obiettivi dei programmi di sua competenza e nel concorrere ad individuare gli obiettivi dei programmi della Regione Campania e della Provincia, il Comune si avvale del contributo delle forze economiche e sindacali e delle associazioni sociali e culturali presenti nel suo territorio.

3. Il Comune informa i suoi rapporti al principio della collaborazione con gli altri comuni e province, dando particolare rilevanza ai comuni limitrofi dell'area atellana ed alla provincia di Caserta. Informa altresì i suoi rapporti al principio dell'equa ordinazione, complementarità e sussidiarietà, tutela la sua autonomia e rispetta ogni altra come valore costituzionale e legislativamente sancito.

4. Il Comune promuove la partecipazione dei singoli cittadini delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 5

Ambito territoriale

1. Il territorio del Comune si estende per 10,9 Km² e confina con il territorio dei Comuni di Caivano, Crispano, Frattaminore, S.Arpingo, Succivo e Marcianise.

2. Il Comune di Orta di Atella riconosce la peculiarità irrinunciabile del contributo storicamente assicurato da Casapuzzano alla identità della comunità Ortese.

3. La sede del Comune è ubicata nell'agglomerato urbano formatosi nei secoli sul territorio di più esteso ed intenso insediamento. Le riunioni degli organi elettivi del Comune si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali, il Consiglio Comunale può riunirsi in un luogo diverso dalla propria sede.

4. La modifica della sede comunale, della denominazione della frazione, delle strade e delle piazze può essere deliberata dal consiglio o dalla Giunta Comunale per quanto di rispettiva competenza, purché siano osservate le vigenti norme in materia di toponomastica.

5. All'interno del territorio del Comune di Orta di Atella non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive o di altro materiale la cui natura è di comprovata nocività alla salute dei cittadini e/o dell'ambiente.

Art. 6

Albo Pretorio

1. Gli atti, gli avvisi e qualunque documento che la legge, lo Statuto ed i Regolamenti prescrivono di pubblicare, sono affissi integralmente nell'Albo pretorio del Comune. Il Consiglio Comunale individua, nella sede del Comune, l'apposito spazio da riservare a questa forma di esternazione degli atti, avvisi e documenti del Comune.

Art. 7

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica col nome e con lo stemma concesso con DPCM 325 del 5.8.1988.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dal DPCM 325 del 5.8.1988, che riproduce su base tricolore verde, bianco e rosso uno scudo, su cui è posta una torre merlata colore oro in campo blu, sovrastante una fascia semicircolare celeste, con la scritta "Università di Orta".

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli non istituzionalmente destinati sono vietati.

Art. 8

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: Politica Ambientale, Sport, Tempo Libero, Giochi, Rapporti con l'Associazionismo, Cultura e Spettacolo, Pubblica Istruzione, Assistenza ai Giovani ed Anziani e Rapporti con l'U.N.I.C.E.F..

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

PARTE I

TITOLO I

CAPO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 9

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Sindaco ed il Consiglio Comunale.

Art. 10

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la comunità ortese. Determina ed esercita il controllo politico - amministrativo sulle attività esercitate dai diversi organi comunali. E' prevista la figura del "Presidente del Consiglio Comunale".

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale, a norma del suo Regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta. Detto Regolamento deve prevedere, tra l'altro:

- le modalità con le quali fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento dello stesso e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;

- le modalità di convocazione, la distinzione tra prima e seconda convocazione, di presentazione, di discussione delle proposte, fermo restando la validità di distinzione tra sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie di urgenza, con i rispettivi termini di convocazione, con notifica da effettuarsi almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie, tre per le straordinarie e ventiquattro ore per le straordinarie d'urgenza;

- il numero dei presenti per la validità delle sedute stesse con la distinzione tra prima e seconda convocazione;

- le modalità di istituzione dell'eventuale consigliere straniero aggiunto, ed il suo status giuridico nell'ambito del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio, almeno una volta all'anno, è tenuto a definire, adeguare e verificare, con formale atto deliberativo, il rispetto delle linee programmatiche presentata dal sindaco e dai singoli assessori. Tale atto deliberativo dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei presenti e con l'esame del bilancio di previsione.

4. La minoranza partecipa alla definizione delle linee programmatiche di governo, formulando proprie proposte di emendamenti da sottoporsi all'approvazione del C.C. entro quindici giorni dalla loro presentazione. Quando ricorre il caso del primo insediamento, il termine per l'esame degli emendamenti da parte del C.C. è fissato nei trenta giorni successivi alla presentazione al consesso delle linee programmatiche

Art. 11

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente e due Vice-presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, eletti tra i propri membri. Il Presidente, ovvero il Vice-presidente con funzioni vicarie, spetta ad un rappresentante delle minoranze consiliare. L'elezione del Presidente, del Vice-presidente vicario e del Vice-presidente avviene con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il consesso.

2. Non possono essere eletti alla carica di Presidente il Sindaco ed i candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri in conseguenza all'esito della consultazione elettorale.

3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei presenti

4. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.

5. In caso di parità di voti entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età.

6. Risulterà eletto il consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.

7. È facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo.

8. Il Presidente e i due Vicepresidenti durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del Consiglio stesso.

9. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.

10. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

11. Il Vicepresidente vicario ed il Vicepresidente sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

12. Al Presidente e ai Vicepresidenti è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.

13. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale può prevedere la istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e la organizzazione.

14. Al Consiglio è assicurata una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento.

Art. 12

Attribuzione del presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, nel rispetto dei termini di legge e comunque non oltre cinque giorni dalla richiesta;
- c) presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- d) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- e) riscontra il numero dei presenti, esamina ed accetta le giustificazioni degli assenti e propone la decadenza per assenze reiterate dei consiglieri nei casi dovuti, disponendo altresì per la conseguente procedura di surrogazione;
- f) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- g) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- h) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- i) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- j) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- k) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio dei diritti dei singoli Consiglieri.

3. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio le relative funzioni sono affidate al sindaco.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, in base alla potestà ed alle competenze attribuitegli dalla legge, esercita le sue funzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei Regolamenti. A riguardo va distinta la funzione politica di indirizzo e di controllo, dalla funzione di gestione amministrativa, e, per assicurare alle minoranze forme certe di garanzie e di partecipazione viene istituita "La commissione consiliare di controllo e garanzia", la cui presidenza spetta ad un rappresentante della minoranza. Le modalità di convocazione, di funzionamento e organizzazione, nonché i compiti e le finalità della stessa commissione saranno inserite tra le norme del Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Nella distinzione fra funzione politica di indirizzo e di controllo e la funzione di gestione amministrativa, conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali adotta il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 14

Sessioni e Convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie programmate dal presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio deve essere convocato necessariamente almeno cinque volte all'anno (Bilancio - Riequilibrio - Rispetto delle linee programmatiche, Assestamento e Rendiconto della gestione);

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato:

- per iniziativa del Sindaco e con le modalità previste dal precedente articolo relativo al Presidente del Consiglio;

- su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica;

- negli altri casi previsti dalla legge.

4. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio Comunale che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento.

5. Gli adempimenti previsti dal comma 4, in caso di decadenza, rimozione o decesso del Presidente del Consiglio, sono svolti dal Vice - Presidente del Consiglio.

Art.15

Commissioni - Consulte comunali

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno le Commissioni e le Consulte consiliari permanenti, temporanee e speciali.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e con l'attribuzione alla minoranza della "Presidenza" per la "Commissione di vigilanza e garanzia", che è istituita col presente Statuto. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima.

3. Le Commissioni e le Consulte consiliari permanenti possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche esperti per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni e le Consulte consiliari permanenti sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori sempre che questi lo richiedano.

5. Il Presidente del Consiglio insedia e vigila le Commissioni Consiliari sul loro funzionamento.

Art. 16

Attribuzioni delle Commissioni e delle Consulte

1. Compito principale delle Commissioni e delle Consulte permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni consiliari.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere periodico o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il Regolamento del Consiglio regola:

- le modalità della nomina del Presidente delle Commissioni e delle Consulte consiliari permanenti;

- le procedure ed i termini per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

- le forme ed i termini per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

- i metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche, elaborazione ed espressioni di proposte.

Art. 17

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra di preferenze, con l'esclusione del Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, ai sensi dell'art. 1 comma 2/ter della legge 81/93, fatte salve le successive eventuali modificazioni di legge.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Consiglio Comunale, sono efficaci dalla loro presentazione e sono irrevocabili. Il presidente del Consiglio disporrà per la surrogazione, che dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni.

4. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Spetta al presidente del Consiglio l'avvio delle procedure di decadenza e di surrogazione. Il Presidente garantirà al consigliere il diritto di far valere le proprie eventuali osservazioni, che dovranno essere presentate entro quindici giorni dalla contestazione, relativamente ai motivi giustificativi dell'assenza/e. Il Presidente riferirà al Consiglio sui motivi giustificativi, proponendo la eventuale decadenza e/o la conseguente surrogazione.

Art. 18

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consiglio Comunale, previste dalla Legge, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse e che non sia mero atto di indirizzo è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza al principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio di competenza e, se lo stesso comporti impegno di spesa o diminuzioni di entrata anche del responsabilità di ragioneria per la regolarità contabile.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 19

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio e ne danno comunicazione al Segretario Comunale ed al Presidente del Consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento del Consiglio può prevedere la conferenza dei Capigruppo e la relativa attribuzione.

Art. 20

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Conformi la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

5. Le sedute della Giunta, di norma, non sono pubbliche.

Art. 21

Nomina, competenze e prerogative della Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole degli Assessori, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori e nominare i sostituti dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 22

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 7 (sette) assessori.

Art. 23

Assessore non Consigliere

1. Il Sindaco può nominare Assessore, fino ad un massimo di 7 (sette), uno o più cittadini prescelti al di fuori dei componenti il Consiglio Comunale.

2. I requisiti per essere nominato quale Assessore non Consigliere sono:

- compatibilità o eleggibilità alla carica di Consigliere;
- compatibilità o eleggibilità alla carica di Assessore;
- competenze specifiche: professionalità, competenza amministrativa e moralità.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori.

4. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento su questioni inerenti la propria competenza, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del C.C. non è computata.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

Art. 25

Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari dell'Ente.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;

- b) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di rapporto con gli organi di partecipazione;
 - d) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - e) nomina Commissioni per la selezione pubblica e riservata;
 - f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale non riservati ad altri organi;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, fatta salva la potestà di cui al successivo art. 42 comma 4 e 5;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - l) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
- a) decide in ordine a controversie di competenza funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato sentito il segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

Art. 26

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente nel rispetto delle norme regolamentari di cui al precedente articolo 10. In ogni caso per la validità delle sedute e delle relative deliberazioni dovrà essere prevista la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta riservata".
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Consigliere Anziano.

Art. 27

Sindaco

1. Il Sindaco dirige il governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza, di informazione alla popolazione per calamità naturali e di amministrazione.

2. Esercita i poteri di indirizzo, di promozioni e di coordinamento dell'attività degli assessori e di indirizzo, vigilanza e controllo delle attività delle strutture gestionali esecutive.

3. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono stabilite dalla legge.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio se non espressamente conferite dalla legge al Segretario e/o ai Funzionari dell'Ente.

Art. 28

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente e come distintivo la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla;

b) presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo entro trenta giorni dall'insediamento, sentita la Giunta;

c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

d) coordina l'attività dei singoli Assessori;

e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

f) nomina e revoca il segretario generale dell'ente, nel rispetto delle disposizioni legislative al riguardo;

g) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

h) ha facoltà di delega; i) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge previa deliberazione del Consiglio Comunale; j) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale previa deliberazione della Giunta; k) convoca i comizi per i referendum consultivi;

l) adotta ordinanze in materia di igiene e sanità, edilizia e polizia locale per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli a salvaguardia della incolumità dei cittadini;

m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta;

n) adotta i provvedimenti concernente il personale non assegnato dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale e dei Funzionari;

o) coordina e riorganizza, sentito il Consiglio e nel rispetto della normativa regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali della cittadinanza;

p) nomina i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, con le esclusioni di cui al 4° comma dell'Art. 25 della legge 81/93;

q) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle disposizioni legislative.

Art. 29

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente, o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

e) collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

g) per motivi di emergenza di traffico, inquinamento acustico o atmosferico può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti;

Art. 30

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) propone iniziative al presidente del Consiglio da inserire all'ordine del giorno delle sedute consiliari;

b) partecipa alla conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;

d) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

e) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori al segretario Comunale; f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 31

Vice - Sindaco - Assessori

1. Il Vice - Sindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco ed esercita, nei casi di assenza del Sindaco, tutte le funzioni attribuite dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto al Sindaco.

2. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del Vice - Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco, l'assessore più anziano di età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice - Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge. Qualsiasi funzione o competenza riferita all'"Assessore Anziano" si intende qui riferita al "Vice - Sindaco".

Art. 32

Mozione di sfiducia - Impedimento del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di giorni 10 (dieci) e non oltre gg. 30 (trenta) dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale;

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e il Consiglio Comunale viene sciolto. Le funzioni del Sindaco, nei casi sopra riportati, sono assunte dal Vice - Sindaco.

4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 33

Gettoni di presenza e/o indennità di funzioni

1. Con riferimento alla diversa natura giuridica dell'indennità di funzioni e dei gettoni di presenza, si prevede a favore degli interessati e su loro richiesta, di poter trasformare i gettoni di presenza in indennità di funzioni, ricorrendone i presupposti di legge per coloro che li percepiscono.

CAPO II

ORGANI BUROCRATICI

Art. 34

Principi e criteri fondamentali di gestione - Il Segretario generale

1. La distinzione fra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa è principio fondamentale che ispira e qualifica i rapporti fra organi elettivi ed organi burocratici del Comune. In attuazione di questo principio l'attività gestionale dell'Ente è attribuita al segretario Comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico - amministrativa degli uffici e servizi.

3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 35

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario Comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano l'attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi ed ai Funzionari dell'Ente, nonché degli atti che sono espressamente di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario comunale adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazione, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi di questi organi;

c) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti anche in rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

d) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per le esecuzioni delle deliberazioni;

e) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

3. Il Segretario può esercitare le funzioni di Direttore Generale, a seguito di decreto Sindacale, in mancanza di convenzioni con altri Comuni. Il Regolamento definisce criteri e compensi per lo svolgimento di tali funzioni.

Art. 36

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, su richiesta, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Su richiesta, formula parere ed esprime valutazione di ordine tecnico e giuridico al Consiglio; alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 37

Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita le funzioni di impulso, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza e omissione da parte degli organi burocratici dell'Ente. Propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni, nei limiti e con i criteri fissati dal Regolamento.

Art. 38

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario assiste alle sedute degli organi collegiali, delle Commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge. Non si fa luogo a delega per gli atti deliberativi trattandosi, nella specie, di precisa attribuzione del Segretario.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

4. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

5. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia.

Art. 39

Vice Segretario

1. Il Vice - Segretario svolge le funzioni vicarie del Segretario e lo sostituisce nei casi di assenza, impedimento e di vacanza del posto.

2. Il Vice - Segretario coadiuva con il Segretario nell'espletamento di ogni attività istituzionale dell'Ente. I requisiti di accesso, le materie e le prove di esame per la nomina nel posto di Vice - Segretario devono essere uguali od analoghe a quelle previste per il posto di Segretario Comunale e sono disciplinate nel Regolamento organico del personale. E' richiesto, comunque, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

TITOLO II

UFFICI

Art. 40

Principi strutturali ed organizzativi.

1. L'Amministrazione del Comune si conforma ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro solo per progetti - obiettivo e per programmi;
- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e di grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun dipendente;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 41

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 42

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo-professionale;
- b) dotazione organica;

- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;

4. Ai Dirigenti può essere attribuita la rappresentanza legale dell'Ente in sede giudiziale con apposito provvedimento formale del Sindaco, sentita la Giunta Comunale

5. Spetta, comunque, al Dirigente, ovvero al Responsabile del Settore interessato, costituirsi in giudizio nei procedimenti relativi al contenzioso tributario e, previa relazione del funzionario responsabile, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o decidere di desistere dal proseguimento nel contenzioso.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 43

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, istituiti e gestiti anche in diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio e di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela utenti.

Art. 44

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 45

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, pregresse e specifiche.

Art. 46

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico - finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il Regolamento di cui al precedente primo comma determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 47

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'Istituzione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione pregresse e specifiche.

2. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal Regolamento.

Art. 48

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 49

Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione ed è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 50

Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e fuori dal proprio seno, nei termini di legge.

2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, con congrua motivazione, dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

3. Ai suddetti Amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art.18 comma quarto del presente Statuto.

Art. 51

Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 52

Gestione assoluta dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa i rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più adeguate tra quelle previste dalla legge in relazione all'attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 53

Principi e criteri

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici componenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme Regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei Revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici e concernenti il controllo della società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 54

Revisori dei Conti

1. I componenti il Collegio dei Revisori del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità e di compatibilità, fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme di codice civile relative ai Sindaci della S.p.A.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, i Revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 55

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accettare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 56

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriale al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 57

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 59

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 58, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 60

Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 59 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, se si determinano le condizioni, costituisce, nelle forme, e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni dell'area atellana con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 61

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti nelle leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 62

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forma di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art.63

Consultazioni

1. L'Amministrazione può ricorrere a forme di consultazione della popolazione diretta a promuovere interventi per migliorare la tutela degli interessi collettivi.

2. Il relativo regolamento disciplinerà forme e garanzie di dette consultazioni popolari.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 64

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi di interessi super individuali.

3. Il Responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali sono i soggetti responsabili dell'ottava qualifica cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistono particolari esigenze di celerità o il numero di destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicazione ed informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanza, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il Responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve adeguatamente essere motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve, in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 65

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono regolate dal regolamento sulle partecipazioni, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 66

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva con petizione sottoscritta con almeno 50 firme agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 58 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede all'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni sessanta della presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 67

Proposte

1. I cittadini in numero almeno pari ad un ventesimo degli abitanti nel Comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Entro dieci giorni successivi alla presentazione, il Sindaco

trasmette la proposta all'organo competente, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria se necessaria.

2. L'organo competente deve sentire i rappresentanti dei proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

3. Nel perseguire l'interesse pubblico l'Amministrazione comunale ed i proponenti possono stipulare accordi al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 68

Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 69, l'accesso dei dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 69

Associazioni

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio una volta accertata la natura e le finalità sociali e culturali.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione e dalla valutazione dei pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 70

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela tutte le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la consultazione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 71

Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativa.

Art. 72

Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

REFERENDUM- DIRITTI DI ACCESSO

Art. 73

Referendum

1. Sono previsti referendum in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Gli stessi non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Il 10 per cento del corpo elettorale può promuovere un referendum.

4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. E' istituita una Commissione comunale per l'ammissibilità dei referendum composta:

1) dal Presidente del Tribunale territorialmente competente;

2) dal Segretario comunale;

3) dal Consigliere anziano.

Art. 74

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 75

Diritto di accesso - Tutela dei dati personali

1. Nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n°241, ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre a determinare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.

4. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 76

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti di amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ed assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile completa e, per gli atti aventi una pluralità di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare completa attuazione al diritto di informazione

5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990 n° 241.

Art. 77

Difensore civico- Istituzione

1. E' istituita la figura del Difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale a tutela degli interessi di tutti i cittadini nei loro rapporti con l'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine, questi segnala agli organi competenti comunali gli abusi, i ritardi e le carenze dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Al Difensore civico viene trasmesso l'elenco degli atti amministrativi adottati da organi del Comune all'atto della loro assunzione.

4. Questi può accedere agli uffici comunali per prendere visione di ogni atto e documento ed ha diritto di ottenere, a vista, copia informale, e nel termine di giorni tre dalla richiesta, copia autentica degli stessi.

5. Gli può essere opposto segreto di ufficio solo per gli atti riservati per espressa disposizione di legge.

6. Il Difensore civico agisce d'ufficio o su proposta di cittadini singoli o associati o anche di propria iniziativa.

7. Esercita altresì la funzione di verifica del principio di imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa. In tali casi:

- trasmette al Sindaco e alla Commissione per le garanzie statutarie una comunicazione scritta con l'invito a provvedere;

- nel caso di inadempienza dopo giorni 20 dalla segnalazione, può iterare l'invito fissando i termini;

- trascorso il termine, in caso di inerzia a provvedere agli adempimenti necessari, potrà attivare le procedure sostitutive presso l'organo di controllo per gli atti amministrativi ove trattasi di atti obbligatori per legge.

Art. 78

Difensore civico - Requisiti

1. Può essere candidato ed eletto alla carica di Difensore civico ogni elettore che per l'esperienza acquisita presso amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzia di competenza giuridico - amministrativa e di imparzialità di giudizio.

2. Lo stesso deve avere i seguenti requisiti specifici:

- età non inferiore ai trentacinque anni;

- non sia stato candidato nell'ultima tornata elettorale amministrativa;

- compatibilità o eleggibilità alla carica di Consigliere nei modi e nelle procedure fissate dalle disposizioni vigenti;

- non abbia rapporti di servizio con l'Ente Comune o con altri Enti pubblici e privati presenti sul territorio. Tali requisiti vanno provati dal candidato con certificazione o apposita dichiarazione all'atto della domanda di candidatura.

3. L'eletto alla carica di Difensore civico accede alla carica conferitagli previa dichiarazione di rinuncia a candidarsi alle elezioni amministrative nella tornata successiva all'espletamento della sua funzione.

Art. 79

Difensore civico - Candidature

1. Qualunque elettore può presentare dichiarazione di candidatura all'Ufficio di Difensore civico.

2. Tale dichiarazione va presentata su apposito modulo con autentica della firma consegnata all'Ufficio del Segretario Comunale nei termini stabiliti da apposita delibera di G.C. e deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti in uno con il curriculum vitae,

3. La G.C. riunita, forma la lista dei candidati in possesso dei requisiti prescritti in ordine alfabetico entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande.

4. Tale lista viene pubblicata all'Albo Pretorio.

Art. 80

Difensore civico - Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal C.C. con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri in carica. L'elezione è effettuata con voto segreto, nella prima seduta del Consiglio dopo l'insediamento del Sindaco e della Giunta, e comunque non oltre 3 mesi da tale data.

2. Qualora nella prima votazione non venga raggiunta la maggioranza richiesta si procederà ad una seconda votazione in una nuova seduta consiliare e con le stesse modalità. Nel caso in cui non venga

raggiunta nella seconda votazione la maggioranza richiesta si procederà in un'altra seduta consiliare ad una nuova elezione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale in carica.

3. Il Difensore civico prima di assumere le sue funzioni giura dinanzi al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali.

4. Il Difensore civico dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale che lo ha espresso, è rieleggibile per una sola volta e comunque dura in carica sino all'insediamento del successore, dopo le normali elezioni amministrative.

5. Sono motivo di cessazione dalla carica oltre la scadenza del mandato / dimissioni personali per giustificati motivi, cause di ineleggibilità intervenute ovvero revoca deliberata dal C.C. per gravi circostanze debitamente motivate e con una maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri in carica.

Art. 81

Sede e compiti

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale che provvede a dotarlo di personale, di attrezzature e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore civico è tenuto a dare comunicazione ai cittadini, che hanno chiesto il suo intervento non oltre il termine di 10 giorni dalle delucidazioni avute dall'Amministrazione.

3. Il Difensore civico presenta e illustra entro il 31 marzo, al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale.

4. Al Difensore civico è riconosciuta un'indennità di carica pari a quella di Assessore.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 82

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1000 cittadini per proporre modificazioni dello Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 83

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà Regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni Regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse,.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67 del presente Statuto.

5. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti a seconda delle modalità prescritte nel precedente articolo 73.

6. Per la redazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 84

Commissione per le garanzie Statutarie

1. E' istituita una Commissione per le garanzie statutarie i cui componenti dovranno essere rappresentativi dei gruppi presenti in Consiglio Comunale. Fa parte di tale Commissione, senza diritto di voto, anche il Difensore civico.

2. Tale Commissione assume il compito di elaborare i regolamenti attuativi dello Statuto da proporre all'esame e approvazione del C.C.. Verifica la concretezza pratica delle varie norme, avendo, ove ne individua la necessità, la possibilità di proporre modifiche al C.C.; esprime parere al Consiglio sugli argomenti che vengono sottoposti dal Difensore civico.

3. Esprime parere al C.C. sulle petizioni popolari, richieste di referendum e le altre forme di partecipazione previste dallo Statuto.

Art. 85

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n° 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 86

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e Regolamenti.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

5. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 87

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune, ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

Il Sindaco
Angelo Brancaccio